

## ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRONICA”

### REGOLAMENTO INTERNO

#### **Art. 1. Adesione all’Associazione**

Chi intende aderire all’Associazione “Società Italiana di Elettronica”, nel seguito indicata come Associazione deve:

- presentare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione, di approvarne ed osservarne Statuto e il Regolamento interno;
- indicare l’Unità di Ricerca a cui afferire e l’indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le comunicazioni ufficiali;
- versare la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo per le varie categorie di Soci;

Il Consiglio Direttivo provvede a valutare le domande di ammissione di norma entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento; in caso di diniego, la motivazione è comunicata al titolare della domanda che, entro 30 (trenta) giorni, può appellarsi all’Assemblea la quale si pronuncerà in merito alla domanda di ammissione alla prima occasione utile.

#### **Art. 2. Diritti e Doveri degli Associati**

Tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno diritto di intervenire alle Assemblee purché in regola con il versamento della quota annua di associazione.

Nelle Assemblee e in occasione delle elezioni degli organi e delle rappresentanze hanno diritto di voto i Soci Ordinari iscritti all’Associazione da almeno due annualità consecutive e in regola con il pagamento delle quote associative e i Soci Emeriti.

Tutti gli Associati hanno diritto di proporre iniziative all’Associazione purché non in competizione con le Università e gli Enti di Ricerca a cui i Soci risultano affiliati.

#### **Art. 3. Unità di Ricerca**

L’Associazione si organizza in Unità di Ricerca ed Aree di Ricerca. Possono essere sedi di una ed una sola Unità di Ricerca: (a) i Dipartimenti universitari o analoghe strutture universitarie; (b) i Centri di ricerca delle Università e degli Enti pubblici e privati.

L’Unità di Ricerca è costituita dai Soci che svolgono la loro attività presso o in collaborazione con la stessa struttura universitaria o lo stesso centro di ricerca.

Ogni Unità di Ricerca designa, secondo le modalità definite nell’Art. 7 del presente Regolamento, il proprio Rappresentante. I Rappresentanti delle Unità di Ricerca fanno parte del Consiglio Scientifico. Il Rappresentante di una Unità di Ricerca dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

La costituzione o la cancellazione di Unità di Ricerca è deliberata dall’Assemblea su proposta motivata dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

#### **Art. 4. Aree di Ricerca**

Le Aree di Ricerca sono costituite dai Soci che coltivano una medesima branca dell’Elettronica. Ogni Area di Ricerca nomina un proprio Coordinatore, secondo le procedure definite dall’Art. 8 del presente Regolamento.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo. I Coordinatori delle Aree di Ricerca sono componenti del Consiglio Scientifico.

L’attivazione o la disattivazione di Aree di Ricerca è deliberata dall’Assemblea su proposta motivata dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

#### **Art. 5. Sedi Distaccate**

L'Associazione ha Sede legale in Bari, Corso Cavour 97. Il Presidente pro tempore può istituire una sede operativa diversa da quella legale limitatamente al periodo coincidente con il proprio mandato.

L'Associazione può istituire sedi operative distaccate presso Unità di Ricerca universitarie. L'attivazione o la disattivazione di Sedi distaccate è deliberata dall'Assemblea su proposta motivata dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

#### **Art. 6. Elezioni del Consiglio Direttivo**

Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i Soci con diritto di voto.

Il Presidente, almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che procederà alla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo, dovrà invitare i Soci a formalizzare per iscritto le proposte di candidatura. Tali proposte dovranno pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo con almeno 10 giorni di anticipo sulla data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea nomina i componenti eletti per un periodo di tre anni e tra essi elegge il Presidente dell'Associazione.

#### **Art. 7. Elezioni dei Rappresentanti delle Unità di Ricerca**

Gli Afferenti ad una Unità di Ricerca eleggono il proprio Rappresentante. Il Rappresentante in carica o il docente con maggiore anzianità di servizio, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata, convoca l'Assemblea degli afferenti all'Unità di Ricerca per procedere alla nomina del nuovo Rappresentante e li invita a segnalare le candidature che dovranno pervenire al Rappresentante in carica con almeno 10 giorni di anticipo sulla data delle votazioni.

Le votazioni in prima convocazione sono valide, a maggioranza dei presenti, quando partecipano almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Rappresentante eletto resta in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

#### **Art. 8. Elezioni dei Coordinatori delle Aree di Ricerca**

Gli Afferenti ad un'Area di Ricerca eleggono il proprio Coordinatore. Coloro che afferiscono a più di un'Area di Ricerca devono scegliere l'Area per la quale votare il Coordinatore.

Il Coordinatore in carica, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data fissata, convoca l'Assemblea degli afferenti all'Area di Ricerca per procedere alla nomina del nuovo Coordinatore e li invita a segnalare le candidature che dovranno pervenire al Coordinatore in carica con almeno 10 giorni di anticipo sulla data delle votazioni.

Le votazioni in prima convocazione sono valide, a maggioranza dei presenti, quando partecipano almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Coordinatore eletto resta in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo. Il Coordinatore nominato in un'Area di Ricerca non può assumere la stessa carica in altra Area di Ricerca.

#### **Art.9. Modalità di votazione**

La manifestazione di voto è segreta ed espressa su apposite schede predisposte con i nominativi di candidati proposti. Dopo le votazioni si procederà allo scrutinio delle schede ed alla conseguente nomina di coloro che avranno riportato il maggior numero di suffragi.